CAMERA DEI DEPUTATI N. 1343

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato CARIGLIA

Norme per il contenimento della spesa pubblica

Presentata il 22 luglio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La situazione economica del Paese e gli impegni assunti con il Trattato di Maastricht impongono un deciso cambiamento nel modo di condurre la spesa pubblica, il cui livello di indebitamento complessivo assomma ad oltre un milione e mezzo di miliardi di lire, mentre i *deficit* annuali di bilancio presentano un andamento sempre crescente, con gravi irreparabili danni per la capacità produttiva sia del settore pubblico che di quello privato privato (miliardi 145.261 nel 1990; 152.200 nel 1991 e miliardi 160.000 e 225.000, secondo stime, rispettivamente per gli anni 1992 e 1993).

La vigente normativa consente facilmente lo straripamento della spesa pubblica, dal momento che, in sede parlamentare, sotto la spinta dei diversi interessi corporativi, i disegni di legge finanziaria e di bilancio approvati dal Consiglio dei ministri vengono sempre stravolti, soprattutto con il superamento dei tetti di spesa prestabiliti sulla base degli equilibri finanziari, considerati anche in relazione alle prospettive di sviluppo socio-economico della collettività.

Ove non si ponesse riparo a tale inconveniente, la situazione del Paese diventerebbe particolarmente critica poiché la necessità di far fronte ad un sempre maggior volume di mezzi finanziari non può che richiedere l'inasprimento della pressione fiscale e, comunque, il ricorso ad un più ampio indebitamento pubblico, con la conseguenza di gravi perturbazioni sul sistema socio-economico per via di una incontrollata carica inflattiva e per le difficoltà che insorgerebbero nei confronti delle imprese per il restringimento delle loro possibilità di acquisizione di mezzi finanziari sul mercato.

Ciò posto, si sottopone alla Vostra approvazione la presente proposta di legge costituzionale, che si compone di un articolo unico, la quale prevede:

al comma 1, il divieto di copertura di nuovi e/o maggiori oneri a carico di residui passivi, nonché attraverso il rinvio o rimodulazione di quote di spese pluriennali;

al comma 2, il divieto di copertura di nuovi e/o maggiori oneri correnti, mediante il ricorso all'indebitamento a decorrere dal 1997. Si ritiene che costituisca un lasso di tempo ragionevole l'avvio di detta normativa a decorrere da tale epoca;

al comma 3, la partecipazione del Ragioniere generale dello Stato alle riunioni del Consiglio dei ministri per le questioni riguardanti i riflessi sulla finanza pubblica;

al comma 4, l'inammissibilità di emendamenti, nel corso dell'esame del bilancio di previsione dello Stato, destinati ad incidere in modo peggiorativo sui risultati di competenza, ovvero di cassa, del settore pubblico.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

ART. 1.

1. È vietata la copertura di nuovi e/o maggiori oneri a carico di residui passivi, ovvero con disponibilità ottenute mediante rimodulazioni delle quote annuali delle leggi di spesa pluriennali, effettuate ai sensi della lettera *c)* del comma 3 dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

2. A decorrere dall'esercizio finanziario 1997, non è consentita la copertura di nuovi e/o maggiori oneri correnti mediante ricorso all'indebitamento.

3. Il Ragioniere generale dello Stato partecipa, con funzione consultiva, alle riunioni del Consiglio dei ministri aventi per oggetto deliberazioni che comportano riflessi finanziari. In caso di ritenuta incompatibilità con l'equilibrio finanziario dei conti pubblici, il Ragioniere generale dello Stato fa constatare il suo parere negativo alla proposta di deliberazione.

4. Nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato e/o di progetti di legge aventi comunque rilessi finanziari, sono inammissibili emendamenti che peggiorino il risultato differenziale tra entrate e spese finali in termini di competenza del bilancio dello Stato ovvero il fabbisogno o l'avanzo di cassa del settore pubblico.